



Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico



Prospettive per l'immissione del biometano nella rete gas

ANDREA OGLIETTI

Direttore

Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

Milano, 4 aprile 2014



Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico



Questa presentazione non è un documento ufficiale
dell'Autorità



Indice

1. Quadro normativo di riferimento
2. Le iniziative dell'Autorità
3. La definizione degli incentivi (DM 5 dicembre 2013)
4. Le prospettive



1. Quadro normativo (I)

- il **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28** recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- l'articolo 21, comma 2 del d. lgs. 28/11 affida al Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il compito di definire gli incentivi da riconoscere alle immissioni di biometano nelle reti del gas;
- **l'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 28/11** dispone che l'Autorità emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- il medesimo articolo 20, comma 2, fissa gli indirizzi ai quali l'Autorità deve attenersi nella definizione delle direttive sulle connessioni degli impianti di produzione di biometano.



1. Quadro normativo (II)

- Le direttive dell’Autorità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema dovranno, tra l’altro, dare attuazione ai seguenti punti:
 - a) stabilire le **caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano**, con particolare riguardo alla **qualità**, all’odorizzazione e alla pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale;
 - b) favorire un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. A tal fine l’allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
 - c) prevedere la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;



1. Quadro normativo (III)

- La normativa tecnica è in corso di evoluzione a livello comunitario. Ai fini della definizione delle caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, la Commissione Europea ha assegnato un mandato (**mandato M/475 EN**) al Comitato Europeo di Normazione (CEN) che prevede l'elaborazione di:
 - una norma europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione;
 - **norme europee o specifiche tecniche europee riguardanti l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale.**
- La predisposizione della norma relativa al mandato M/475 EN è stata attribuita al Project Committee CEN TC 408 (Biomethan for use in transport and injection in the natural gas grid). Al Comitato partecipa, in rappresentanza dell'Italia, il Comitato Italiano Gas (CIG)

segue



1. Quadro normativo (IV)

- Il processo di normazione comunitario è in corso e recentemente sono stati pubblicati i documenti:
 - Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: **Specifications for biomethane for injection in the natural gas network**;
 - Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuel specifications**sottoposti ad inchiesta pubblica europea**, con scadenza 27 agosto 2014.
- In attesa della conclusione del processo di definizione della normativa europea vige la regola di *standstill*, ossia l'inibizione per gli organismi di normazione nazionale a pubblicare una norma nazionale nuova o riveduta, che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente, durante l'elaborazione di una norma europea (direttiva 98/34/CE).



2. Le iniziative dell'Autorità (I)

- Con la **deliberazione 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11**, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
- Nell'aprile 2012 è stato pubblicato il **documento per la consultazione dell'Autorità 160/2012/R/gas** «*Regolazione tecnica ed economica delle connessioni di impianti di produzione di biometano alla reti del gas naturale*»: in tale documento l'Autorità ha proposto in consultazione i primi orientamenti per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche delle connessioni alla reti di gas naturale degli impianti di produzione di biometano.

segue



2. Le iniziative dell'Autorità (II)

- Gli orientamenti riportati nel documento per la consultazione sono formulati nel rispetto del principio di **neutralità e responsabilizzazione dei produttori da fonti rinnovabili rispetto ai costi di rete**, in coerenza con il principio generale di riflettività dei costi a cui il sistema tariffario si ispira.
- Il **DCO 160/2012/R/gas** ha delineato l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione delle:
 - misure a tutela della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti;
 - misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti;
 - procedure per le richieste di connessione alla rete di impianti di produzione di biometano;
 - condizioni economiche per le connessioni.
- Non sono trattate le tematiche relative all'accesso e all'erogazione del servizio di trasporto o distribuzione nei riguardi dei soggetti immettono biometano e le tematiche inerenti i processi di allocazione e bilanciamento del sistema, (nonché, più in generale, le questioni attinenti i processi di mercato).



2. Le iniziative dell'Autorità (III)

Misure a tutela della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti: tali misure si fondano sul presupposto che il soggetto responsabile della sicurezza delle reti sia il gestore di rete, il quale deve adottare le misure necessarie per evitare che le immissioni di biometano nella rete possano provocare violazioni dei vincoli di sicurezza e affidabilità sia nella fase di trasporto, sia nella fase di riconsegna ai clienti finali.

- specifiche di pressione nei punti di consegna del biometano;
- specifiche di qualità del biometano;
- criteri per la definizione del profilo di immissione del biometano nei punti di consegna;
- diritti e obblighi delle parti nei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto;
- criteri relativi all'odorizzazione del gas.



2. Le iniziative dell'Autorità (IV)

Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione, volte a garantire la non discriminatorietà nelle scelte del gestore di rete; è necessario definire un quadro preciso di criteri, fissati ex ante, a cui il gestore medesimo si deve attenere nelle valutazioni delle richieste di connessione.

- criteri di valutazione dell'ammissibilità della richiesta di connessione;
- criteri di localizzazione del punto di riconsegna della rete;
- *iter* per l'esame delle richieste di connessione;
- criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del richiedente;
- disposizioni in materia di gestione delle controversie.



2. Le iniziative dell'Autorità (V)

- **Le condizioni economiche:** criteri per determinare i costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento.
- La direttiva 2009/28/CE prevede che i costi della connessione alla rete del gas oltre ad essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori, **dovrebbero tenere in debito conto i benefici apportati alla rete del gas dai produttori locali di gas da fonti rinnovabili.**
- Il d.lgs. 28/11 prevede, con riferimento alle condizioni economiche, che le direttive oggetto di implementazione da parte dell'Autorità debbano stabilire **corrispettivi a carico del soggetto che immette in rete il biometano che non penalizzino lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.**

segue



2. Le iniziative dell'Autorità (VI)

- L'Autorità ritiene che il dimensionamento dei corrispettivi per la connessione degli impianti di biometano assuma un ruolo rilevante nel fornire il giusto segnale di prezzo per favorire scelte efficienti sul piano dell'allocazione delle risorse e ritiene che **eventuali incentivazioni**, anche legate al costo per l'accesso e l'uso delle reti, debbano essere **esplicite** e contenute nei previsti provvedimenti di incentivazione adottati dai ministeri competenti.
- L'Autorità in prima analisi ritiene che le immissioni in rete di biometano non comportino, nel medio periodo, una riduzione dei costi relativi alla gestione delle reti di trasporto e soprattutto di distribuzione del gas. L'Autorità ha ragione di ritenere che si possa piuttosto prevedere un aumento dei costi di esercizio delle reti, connessi ad esempio alle necessità di intensificare i controlli di qualità del gas che circola nelle reti, alle condizioni di esercizio e alla garanzia del bilanciamento fisico della rete

segue



2. Le iniziative dell'Autorità (VII)

- Le risposte ricevute in relazione al documento 160/2012/R/gas hanno evidenziato **particolari criticità in relazione al tema delle specifiche di qualità del biometano per la sua immissione in rete**, anche in considerazione del periodo di *standstill* rispetto all'attuazione del mandato M/475/EN.
- Le criticità emerse hanno rallentato lo sviluppo delle fasi successive di consultazione e di definizione del provvedimento finale.
- Nell'estate 2013 l'Autorità ha organizzato un incontro tecnico con Ministeri interessati, CIG, gestori di rete e operatori del settore per favorire la diffusione delle informazioni in relazione alle procedure di normazione in corso e per meglio delineare il percorso di completamento della normativa nazionale.
- Anche in tale occasione è emersa con forza la criticità delle specifiche di qualità del gas, soprattutto in relazione alla possibile presenza nel biometano di **componenti nocivi** (silossani e zolfo) incompatibili con gli standard di funzionamento e sicurezza delle reti



3. La definizione degli incentivi

- Il **decreto** del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente del **5 dicembre 2013** recante "*Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale*" (di seguito: decreto 5 dicembre 2013) dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2 del d.lgs. 28/11, definendo gli **incentivi per il biometano**.
- Il decreto prevede che, in attesa della definizione di norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475/CE, **le immissioni di biometano nelle reti del gas naturale siano consentite solo al biometano ottenuto dal biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti.**
- Per ragioni tecniche e di salute pubblica è **esclusa l'immissione in rete di biometano derivante da biogas prodotto per via termochimica**, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas da discarica etc (presenza di monossido di carbonio e di silossani).



4. Le prospettive (I)

- In attesa del completamento della normazione tecnica europea, in relazione alle caratteristiche energetiche e di composizione, ai fini della sua immissione in rete, il biometano deve rispettare quanto previsto dal **DM 19 febbraio 2007** (che però si riferisce al gas naturale di origine fossile);
 - ??? Compatibile con le caratteristiche del biometano ???
 - ??? Presenza nel biometano di componenti non previsti ???
- Il CIG sta lavorando alla predisposizione di un **documento tecnico per l'immissione in rete di biometano** che, pur nel rispetto degli obblighi di stanstill, dovrebbe definire riferimenti tecnici e raccogliere le *best practice* note al fine di permettere che le prime esperienze di immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale di gas di origine non fossile possano avvenire garantendo continuità e sicurezza del servizio
- In coerenza con i tempi di sviluppo di tale documento, l'Autorità prevede di completare lo sviluppo della regolazione di propria competenza



4. Le prospettive (II)

L' Autorità nel corso dei prossimi mesi procederà a:

- completare lo sviluppo degli aspetti già delineati con il documento per la consultazione 160/2012/R/gas, tenendo in considerazione i contributi pervenuti dai soggetti interessati alla consultazione;
- sviluppare, attraverso apposite consultazioni:
 - le previsioni regolatorie inerenti le tematiche relative ai processi di allocazione e bilanciamento del sistema, nonché, più in generale, le questioni attinenti i processi di mercato, soprattutto per il caso di **immissione a livello di distribuzione**;
 - le modalità per la determinazione a forfait dei consumi energetici degli impianti (rilevante ai fini dei meccanismi di incentivazione definiti dal DM 5 dicembre 2013)
 - le modalità di misurazione della quantità di biometano immesso in rete e incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del DM 5 dicembre 2013 ed altri aspetti di dettaglio rilevanti sempre ai fini dell'incentivazione.



4. Le prospettive (III)

- L'Autorità è impegnata in particolare a garantire la sicurezza delle immissioni di biometano nella rete, in relazione alla sicurezza fisica e al buon funzionamento del sistema gas, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del gas nelle reti.
- A tal fine è necessario che il gas immesso in rete abbia caratteristiche compatibili con le specifiche previste per il gas naturale.
- Di particolare importanza l'individuazione di specifiche di qualità del gas immesso che assicurino l'integrità e la sicurezza della rete e la compatibilità tecnica con l'uso del gas da parte dei clienti finali allacciati alle reti del gas.
- In tale prospettiva risulterà cruciale individuare i profili di **responsabilità** per l'installazione e la gestione delle apparecchiature di misura, incluse quelle necessarie per il **controllo della qualità del gas**.
- Tale processo richiederà di individuare **riferimenti impiantistici che tengano conto dell'attesa evoluzione della normativa tecnica, garantendo nel contempo l'economicità degli interventi e la corretta responsabilizzazione degli operatori rispetto ai costi provocati per il sistema**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico





Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico



Prospettive per l'immissione del biometano nella rete gas

ANDREA OGLIETTI

Direttore

Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

www.autorita.energia.it



Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico

